

# Città di Benevento

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 17

Del 20.01.2012

**Oggetto:** Verifica impianti termici in applicazione dell'art. 31 legge 10/91 e successivi decreti di attuazione - Ritorno su atto di G.C. n. 143 del 27/04/2010, riapprovazione termine per autocertificazione.

L'anno duemiladodici il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 12.00 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Abbate	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Marcellino Aversano	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Mirna Campone	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Nicola Danilo De Luca	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Rosario Guerra	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Scarinzi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale Presenti.....9.....

Partecipa in qualità di *Vice Segretario Generale* il Dr. Andrea Lanzalone con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.  
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Ing. Fausto Pepe

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Andrea Lanzalone

## L'Assessore all'Ambiente

### PREMESSO che:

- l'articolo 31 comma 3 della Legge n.10/91 sancisce che *i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti;*
- il Consiglio Comunale con il provvedimento n.100 del 19-12-2003 ha deliberato di attivare il servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici presenti sul territorio comunale così come previsto dall'articolo 31 della Legge n.10/91 e successivi decreti attuativi D.P.R. n.412/93 e D.P.R. n.551/99;
- il D. Lgs. n.192/05 e ss. mm. e ii. recependo la direttiva 2002/91/CE ha modificato la normativa preesistente e in particolare all'articolo 9 sancisce che: *le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:*
  - a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
  - b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
  - c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
  - d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.

### CONSIDERATO che:

- l'evoluzione normativa impone nuovi obblighi e adempimenti a carico del Comune, che ha determinato la necessità di una revisione degli atti con determinazione di nuove procedure e di una validazione dell'analisi delle tariffe precedentemente effettuata;
- tempi per la mobilità interna del personale individuato per la gestione dell'ufficio impianti termici e la ricerca del locale per la collocazione dell'ufficio impianti termici e la ricerca del locale per la collocazione dell'ufficio stesso all'interno della sede comunale hanno subito ritardi non preventivati;

**VISTA:**

- la Delibera di Giunta Comunale n.289 del 17-11-2009 con la quale è stato approvato il Disciplinare Comunale per la gestione delle attività di ispezione degli impianti termici;
- la Delibera di Giunta Comunale n.143 del 27-04-2010 con la quale è stato riapprovato il termine di scadenza delle autocertificazioni;



**PROPONE**

**ALLA GIUNTA COMUNALE**

- di fissare il termine di consegna delle autocertificazioni di cui all'art. 12 del Disciplinare del Servizio approvato con delibera di G.C. n.289/2009 e modificato con delibera di G.C. n.143/2010, al 31-12-2012;
- di riapprovare il "Disciplinare Comunale" opportunamente aggiornato ed allegato alla presente;
- dare mandato ai competenti uffici di attivare il servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici ai sensi della Legge n.10/91 e ss.mm. e ii, nel rispetto del "Disciplinare Comunale per la gestione delle attività di ispezione degli impianti termici";
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento di attivare tutte le procedure amministrative per implementare il servizio.

**Il Proponente**

Assessore Dott. Luigi Abbate




## PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art. 151, comma 4, T.U. 267/2000

Il sottoscritto Dirigente Settore Ambiente e Settore Finanze letta la proposta di deliberazione che precede, nulla osserva in ordine alla regolarità contabile, non derivando dal presente atto alcun impegno di spese, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente del Settore Ambiente e Finanze

Dott. Andrea Lanzalone



**VISTO**, si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il.....

Il Segretario Generale

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;


Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Settori nonché del Segretario Generale;


Con voti unanimi

## DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che qui si intende riportata e trascritta.

Con separata unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





## **CITTÀ DI BENEVENTO**

### **DISCIPLINARE COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI**

**(Art. 9 comma 2 del D.lgs 192/2005 e ss.mm.ii.)**



## INDICE

INDICE.....	2
Art. 1 - Riferimenti normativi.....	3
Art. 2 - Termini e definizioni.....	4
Art. 3 - Scopo.....	7
Art. 4 - Ambito di applicazione.....	7
Art. 5 - Rapporti con le Associazioni di categoria professionali e dei cittadini....	7
Art. 6 - Rapporti con altre Autorità competenti.....	7
PARTE SECONDA - Disposizioni in merito a installazione ed esercizio degli impianti.....	8
Art. 7 - Obblighi dei cittadini in merito alla installazione degli impianti.....	8
Art. 8 - Esercizio degli impianti termici.....	8
Art. 9 - Controllo di efficienza energetica ed eventuale manutenzione.....	9
Art. 10 - Anomalie non relative al D.lgs 192/05.....	9
PARTE TERZA - Attività di ispezione degli impianti termici.....	9
Art. 11 - Ispezioni degli impianti termici ed autocertificazione.....	9
Art. 12 - Termini di consegna delle autocertificazioni.....	10
Art. 13 - Modalità di consegna e pagamento delle autocertificazioni.....	11
Art. 14 - Accertamento documentale e validità delle autocertificazioni.....	12
Art. 15 - Modalità di preavviso ispezione.....	12
Art. 16 - Modalità di ispezione.....	13
Art. 17 - Anomalie rilevate durante le ispezioni.....	13
PARTE QUARTA - Modalità per l'accertamento delle violazioni.....	15
Art. 18 - Accertamento di violazione.....	15
Art. 19 - Invito alla messa a norma.....	17
Art. 20 - Termini di adeguamento.....	18
Art. 21 - Ripetizione delle ispezioni.....	18
Art. 22 - Casi di pericolo immediato.....	19
Art. 23 - Sanzioni.....	19
PARTE QUINTA - Pagamenti e rimborsi.....	19
Art. 24 - Pagamenti.....	19
Art. 25 - Rimborsi.....	20
PARTE SESTA - Organizzazione dell'Ufficio Impianti Termici.....	20
Art. 26 - Settore competente.....	20
Art. 27 - Ufficio impianti termici.....	21
Art. 28 - Competenze del Dirigente.....	21
PARTE SETTIMA - Disposizioni finali.....	21
Art. 29 - Modifiche al procedimento istruttorio.....	21
Art. 30 - Variazione degli allegati.....	22
Art. 31 - Entrata in vigore.....	22
Art. 32 - Periodo transitorio.....	22
Art. 33 - Allegati e modulistica.....	22



## PARTE PRIMA - Introduzione

### **Art. 1 - Riferimenti normativi**

Il presente Disciplinare è elaborato in conformità alle seguenti disposizioni:

- Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 "Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile";
- Legge 5 marzo 1990 n. 46 art. 8, 14 e 16 "Norme sulla sicurezza degli impianti";
- Legge 9 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10";
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti Locali";
- D.P.R. 21 dicembre 1991 n. 551 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici";
- Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 "Rendimento energetico in edilizia";
- Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 "Aggiornamento agli allegati F e G del D.P.R. 412/93;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia Ambientale";
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- DM 37/2008 "Riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
- D. L.vo n°164/2000 Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- D. L.vo n°267/2000 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- Risoluzione del Ministero delle Finanze n°186/E del 06 dicembre 2000.
- Circolare della Procura della Repubblica di Milano n. 34/2000: Direttive per l'applicazione della normativa vigente relativa alla sicurezza nell'impiego del gas combustibile per uso domestico ed usi similari (aggiornamento della circolare n.106/96 del 12.1.96).



## **Art. 2 - Termini e definizioni**

Di seguito si riportano i termini e le definizioni utilizzati nel presente disciplinare e non espressamente presenti nelle norme vigenti in materia. Pertanto qualora non direttamente specificati, i termini e le definizioni utilizzati nel presente Disciplinare sono quelli di cui al DPR 412/93 e D.lgs 192/2005 e ss.mm.ii.

Si premette altresì che nel testo per D.lgs 192/2005 si intenderà, anche se non espressamente indicato, il D.lgs 192/05 così come modificato dal D.lgs 311/2006.

### **2.1 Attività di ispezione degli impianti termici**

Il complesso delle attività da svolgere ai sensi della Legge n°10/91 art. 31 comma 3, del DPR n°412/93 art. 11 commi 18 e 20 e ss.mm. e del D.lgs 192/2005 e ss.mm.ii.

### **2.2 Accertamento di violazione**

Procedimento attraverso il quale vengono accertate le violazioni al corretto esercizio e manutenzione degli impianti termici così come regolamentato dalle norme vigenti, al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dalle norme stesse (Legge n°10/91 art. 34 comma 5 D.lgs 192 art. 15 commi 5 e 6).

### **2.3 Autocertificazione**

Per **autocertificazione** si intende l'**assunzione di responsabilità**, da parte dell'utente, **attestante il rispetto delle norme di cui al DPR n°412/93 e ss. mm.**, cioè del corretto esercizio dell'impianto termico, con riferimento all'ultimo dei controlli di efficienza energetica effettuati dal manutentore.

L'autocertificazione si perfeziona con l'invio al Comune del Modulo di autocertificazione timbrato e firmato dal manutentore unitamente all'attestazione di pagamento della tariffa stabilita per l'autocertificazione. L'attestazione di versamento può essere costituita dalla ricevuta del versamento sul conto corrente postale, dal modulo di autocertificazione o da altra forma di attestazione valida.

### **2.4 Catasto impianti**

Per Catasto Impianti si intende la banca dati informatica di tutti gli impianti termici ad uso civile di potenza nominale maggiore di 4kW destinati alla produzione di calore per il riscaldamento delle abitazioni e/o acqua calda ad uso domestico siti nel territorio del Comune di Benevento.

L'archivio informatico riporta tutte le informazioni amministrative e le caratteristiche tecniche degli impianti; esso viene continuamente aggiornato, mediante i rilievi effettuati presso gli impianti, le autocertificazioni e l'elenco degli utenti gas che le società distributrici di combustibile devono fornire ai sensi del DPR n°551/99 art. 17 e ss.mm. e comunque tutte le informazioni necessarie alla gestione tecnico-amministrativa degli impianti, degli utenti e dei manutentori.





### **2.5 Controllo di efficienza energetica**

Per "controllo di efficienza energetica dell'impianto" si intendono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di ditte abilitate effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore nonché al controllo degli elementi di cui all'Allegato F al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW e all'Allegato G al D.Lgs. n. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. n. 311/2006 per impianti di potenza inferiore a 35 kW. Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale;

### **2.6 Ditta abilitata**

Per ditta abilitata si intende una ditta regolarmente iscritta alla camera di commercio con i requisiti di cui alla D.M. n°37/08 per i particolari lavori a cui è abilitata. Nel caso di impianti termici, sono abilitate tutte le ditte iscritte alla camera di commercio per le attività di installazione, trasformazione e manutenzione degli impianti termici (D.M. n°37/08 art. 1 comma 2 lettera C). Quando l'impianto è alimentato a gas la ditta deve essere abilitata anche per gli impianti gas (D.M. n°37/08 art. 1 comma 2 lettera E).

### **2.7 Impianto individuale o monoutente**

Impianto termico al servizio di un solo utente, generalmente di potenza inferiore a 35 kW.

### **2.8 Impianto centralizzato o pluriutente**

Impianto termico al servizio di due o più utenti, generalmente di potenza superiore a 35 kW.

### **2.9 Ispezione**

Per ispezione o ispezione dell'impianto termico si intendono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dal Comune e mirati a ispezionare che gli impianti siano eserciti e mantenuti nel rispetto delle norme vigenti.

### **2.10 Ispettore**

Tecnico che esegue l'ispezione dell'impianto, per conto dell'Ente e/o dell'Organismo Affidatario.

### **2.11 Manutentore**

Tecnico (cd operatore) al servizio di una *ditta abilitata*, con specifiche capacità, incaricato ad effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti.

### **2.12 Modulo di autocertificazione**

È il modello che si utilizza per autocertificare l'impianto termico. La parte tecnica è conforme agli allegati previsti dalle norme vigenti per il controllo di efficienza energetica ed eventuale



manutenzione dell'impianto. Prevede anche una parte amministrativa in cui sono riportati i dati necessari alla gestione del sistema delle autocertificazioni e delle "attività di ispezione", quali le periodicità del controllo di efficienza energetica, le attestazioni di pagamento della tariffa stabilita per l'autocertificazione e per quel tipo di impianto ecc.. Sul modulo di autocertificazione il manutentore trascrive e certifica i risultati delle operazioni compiute.

### **2.13 Nuovo impianto**

Si intende un impianto termico di nuova installazione, per il quale è stata regolarmente rilasciata dall'installatore dello stesso la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n°37/08 o dichiarazione di esecuzione dell'opera secondo la regola dell'arte.

### **2.14 Organismo Affidatario**

Si intende l'Organismo esterno di specifica competenza tecnica a cui l'ente locale può affidarsi per l'esecuzione di tutte o di parte delle attività afferenti le "attività di ispezione degli impianti termici" di cui al punto 2.1, ai sensi dell'art. 31 comma 3 della Legge 10/91 e norme attuative ed integrative. Nel caso in cui il Comune si avvalga di un organismo affidatario, i cittadini avranno nei suoi confronti i medesimi obblighi che hanno nei confronti del Comune.

### **2.15 Rapporto di Prova**

Modello sul quale l'operatore incaricato di effettuare le ispezioni deve documentare, conformemente alle norme tecniche vigenti ed al presente disciplinare, tutte le operazioni svolte: le misure eseguite, i calcoli eseguiti, le condizioni di prova, gli esiti della ispezione, ecc.

### **2.16 Responsabile di esercizio e manutenzione (UTENTE)**

Per ciascun impianto termico è individuato un responsabile detto "responsabile dell'esercizio e manutenzione" destinatario tra l'altro delle sanzioni amministrative di cui alla Legge n°10/91 art. 34 comma 5 per le violazioni di cui all'Art. 31 comma 1 della Legge 10/91.

Il responsabile dell'esercizio e manutenzione è il proprietario dell'immobile servito. Nel caso di impianti al servizio di singole unità immobiliari, il responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto è "l'occupante" a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare stessa.

Nel caso di condomini o di edifici, non di civile abitazione, appartenenti/gestiti da società, enti e simili, il responsabile dell'esercizio e manutenzione è l'amministratore o rappresentante legale in genere.

Il responsabile dell'esercizio e manutenzione ha l'obbligo di gestire l'impianto in conformità a quanto disposto al successivo art. 10 (Esercizio degli impianti termici).

### **2.17 Subentro**

Il subentro avviene quando l'occupante dell'immobile in cui è presente l'impianto termico lascia la conduzione dello stesso ad un altro occupante o al proprietario dell'immobile stesso.



### **Art. 3 - Scopo**

Il presente Disciplinare ha lo scopo di regolare le "Attività di ispezione degli impianti termici" ai sensi della Legge n°10/91, DPR n°412/93 e ss.mm. D.lgs 192/2005 e ss.mm.ii. con particolare riguardo alla definizione degli accertamenti e delle ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs 192/05.

Nel presente Disciplinare vengono richiamate le norme vigenti in materia di impianti termici, esso pertanto riassume ed integra le norme vigenti in ordine all'esercizio dell'impianto, sia per quanto attiene agli obblighi degli utenti e degli operatori del settore, sia per quanto attiene ai controlli dell'ente.

### **Art. 4 - Ambito di applicazione**

Il presente Disciplinare si applica a tutti gli "impianti termici" così come definiti dal D.lgs 192/05.

Gli impianti assimilati (quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari, qualora fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW), ai fini del presente disciplinare sono considerati impianti termici e quindi soggetti ai medesimi obblighi.

### **Art. 5 - Rapporti con le Associazioni di categoria professionali e dei cittadini**

Il Comune promuove e coordina la stipula di intese con le Associazioni di categoria professionali e dei cittadini, al fine di garantire una sostanziale omogeneità dei costi relativi alle attività di manutenzione degli impianti termici sul territorio comunale.

L'adesione alle intese da parte delle imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, è fatta su base volontaria e determina il rispetto di quanto convenuto nei protocolli a pena di esclusione.

Le Associazioni di rappresentanza dei diritti e degli interessi diffusi dei cittadini e degli utenti partecipano alla stesura ed all'aggiornamento dei protocolli d'intesa promossi dal Comune.

### **Art. 6 - Rapporti con altre Autorità competenti**

Il Comune collabora con le altre Autorità competenti e con i soggetti comunque coinvolti ai sensi delle normative vigenti, per favorire l'applicazione della legge ed il rispetto del presente Disciplinare anche con l'obiettivo di realizzare un sistema integrato di controlli finalizzato alla sicurezza dei cittadini, al risparmio energetico, al rispetto della legge e a quanto stabilito dal presente Disciplinare



Il Comune collabora con i fornitori e distributori di energia al fine dell'acquisizione dei dati utili per la redazione del catasto degli impianti nonché, con i distributori di gas, anche per quanto previsto dal Decreto Legislativo n°164/2000 al comma 6 dell'art. 17.

I livelli di collaborazione raggiunti dal Comune con le altre Autorità competenti e gli erogatori di energia, sono automaticamente estesi all'eventuale Organismo Affidatario, il quale è tenuto a rispettare il contenuto delle intese e degli accordi sottoscritti dal Comune.

## **PARTE SECONDA - Disposizioni in merito a installazione ed esercizio degli impianti**

### ***Art. 7 - Obblighi dei cittadini in merito alla installazione degli impianti***

Gli impianti devono essere installati in conformità alle norme vigenti in materia ed a mezzo di ditte abilitate, che a loro volta hanno l'obbligo di realizzare gli impianti a regola d'arte e di corredarli di tutta la documentazione prescritta per legge.

Nel caso di installazione di nuovi impianti, di ristrutturazione di impianti esistenti e di sostituzione di generatori di calore, gli utenti sono tenuti a trasmettere al Comune:

- scheda identificativa per l'installazione di nuovo impianto o sostituzione del generatore di calore;
- eventuale incarico e/o revoca di terzo responsabile entro sessanta giorni.

Qualora dette comunicazioni vengano omesse, si incorrerà nelle sanzioni previste dalla Legge.

Gli utenti che posseggono un impianto termico fuori uso, devono comunicare al Comune la loro posizione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Un impianto che può essere messo in funzione con una riparazione non è considerato fuori uso.

Le predette dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere inviate entro 30 giorni dalla variazione effettuata e comunque devono essere fatte pervenire entro il termine di scadenza dell'autocertificazione dell'anno di riferimento, pena il pagamento dell'importo pari al costo della ispezione in relazione al sopralluogo dell'ispettore, a titolo di rimborso spese.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, dovrà essere debitamente sottoscritta. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero la dichiarazione sia presentata unitamente a copia, ancorché non autenticata, di un documento d'identità del dichiarante. Ai sensi del DPR n°642/1972, art. 14 della Tabella, la predetta dichiarazione è esente da bollo.

Il Comune accerta la veridicità delle dichiarazioni degli utenti mediante controlli sul posto; le false dichiarazioni saranno segnalate agli organismi competenti.

### ***Art. 8 - Esercizio degli impianti termici***

1. L'esercizio di ciascun impianto termico è ammesso solo qualora l'impianto sia dotato di tutta la documentazione e di tutte le autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti.



2. Gli impianti termici difformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, di risparmio energetico e di tutela ambientale o a qualsiasi altra prescrizione di legge, non possono essere utilizzati.
3. Durante l'esercizio non devono essere alterate le condizioni di funzionamento e di sicurezza possedute dall'impianto all'atto della sua installazione.
4. Nell'ambito delle attività di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico i manutentori hanno l'obbligo di accertare quanto stabilito al comma precedente.
5. L'esercizio degli impianti termici deve essere conforme alle norme vigenti, in particolare:
  - devono essere rispettati i valori massimi di temperatura negli ambienti riscaldati;
  - devono essere rispettati i periodi di accensione annuale
  - devono essere rispettati i periodi di accensione giornaliera
  - devono essere rispettate le periodicità dei controlli di efficienza energetica ed eventuale manutenzione di cui alle norme vigenti e specificate al successivo art. 9.

#### ***Art. 9 - Controllo di efficienza energetica ed eventuale manutenzione***

1. Gli impianti termici devono essere sottoposti a controllo ed eventuale manutenzione con le periodicità e le modalità previste dall'allegato L al D.lgs 192/05.
2. I rapporti di controllo tecnico rilasciati in occasione dei controlli di cui sopra vanno inviati al Comune con la medesima periodicità.
3. In alternativa ai rapporti di controllo tecnico di cui al D.lgs 192/05 il manutentore può riportare gli esiti del controllo ed eventuale manutenzione sui moduli di autocertificazione. I moduli di autocertificazione vanno redatti in triplice copia. La prima copia deve essere destinata al Comune per l'autocertificazione dell'impianto termico.
4. In funzione dell'evoluzione tecnica e normativa nonché di particolari esigenze operative, il dirigente del servizio potrà modificare detti rapporti.

#### ***Art. 10 - Anomalie non relative al D.lgs 192/05***

Qualora il manutentore, durante l'esecuzione delle operazioni a lui affidate, rilevi anomalie dell'impianto non rientranti nel campo di applicazione della legge 10/91 e del D.lgs 192/05, ma afferenti il regolare esercizio dell'impianto, deve, comunque, riportare sui rapporti tecnici che rilascia all'utente le "raccomandazioni" o "prescrizioni" atte ad eliminare le anomalie stesse. Il manutentore inoltre è tenuto, a comunicare, in termini di legge, dette anomalie agli enti competenti.

### **PARTE TERZA - Attività di ispezione degli impianti termici.**

#### ***Art. 11 - Ispezioni degli impianti termici ed autocertificazione***

1. Ai sensi dell'articolo 31 comma 3 della Legge 10/91, salvo quanto stabilito al comma successivo il Comune effettua con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli



utenti le ispezioni degli impianti termici al fine assicurare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici-dislocati sul proprio territorio.

2. Le ispezioni di cui al comma precedente, si intenderanno effettuate qualora il responsabile dell'esercizio e manutenzione o chi per esso faccia pervenire entro i termini e con le modalità di cui agli artt. 12 e 13 una dichiarazione di avvenuto controllo ed eventuale manutenzione (cd. Autocertificazione) dell'impianto attestante il rispetto delle norme vigenti in materia di impianti termici, corredata da apposito versamento della tariffa corrispondente alla tipologia di impianto di che trattasi.
3. L'autocertificazione (o dichiarazione\* di avvenuto controllo) va effettuata con la periodicità di cui all'articolo 9 comma 2.
4. L'autocertificazione può essere effettuata per ogni tipologia di impianto termico a prescindere dalla potenza.
5. L'autocertificazione deve essere effettuata con i moduli di autocertificazione e deve essere debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere firmata dal manutentore. Nella redazione dell'autodichiarazione il manutentore deve seguire le prescrizioni di cui alle norme vigenti in materia di compilazione del rapporto di controllo tecnico di cui agli allegati F e G del D.lgs 192/05. L'autocertificazione deve essere controfirmata dall'utente per presa visione.
6. L'autocertificazione per essere valida, oltre a quanto stabilito all'art. 14 (accertamento documentale e validità delle autocertificazioni) deve essere corredata dalla tariffa corrispondente alla specifica tipologia di impianto.
7. Gli impianti per cui non sia pervenuta l'autocertificazione nei termini di cui al successivo art. 12 o la cui autocertificazione risulta nulla o che non saranno adeguati secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 14 (accertamento documentale e validità delle autocertificazioni), saranno oggetto di ispezione, con onere a carico dell'utente ed alla tariffa stabilita dal Comune, da effettuarsi nel biennio successivo alla scadenza di consegna dell'autocertificazione stessa.
8. Il Comune al fine di accertare la veridicità delle autodichiarazioni pervenute effettuerà ispezioni a campione.
9. Il responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto ha l'obbligo di consentire le ispezioni di cui al presente articolo.
10. Gli importi da versare relativamente alle ispezioni ed alle autocertificazioni sono stabiliti con delibera di Giunta e potranno essere revisionati ogni due anni.

#### ***Art. 12 - Termini di consegna delle autocertificazioni***

Il termine per la presentazione dell'autocertificazione è fissato al 31 dicembre di ogni anno.



Per gli impianti che hanno periodicità superiore a quella annuale, l'autocertificazione deve essere trasmessa entro il primo anno del periodo di validità. Per gli impianti esistenti pertanto si ha:

- impianti che hanno periodicità annuale l'autocertificazione va trasmessa entro il 31-12-2012 ed avrà validità di un anno;
- impianti che hanno periodicità biennale l'autocertificazione va trasmessa entro il 31-12-2012 ed avrà validità di due anni;
- impianti che hanno periodicità quadriennale l'autocertificazione va trasmessa entro il 31-12-2012 ed avrà validità di quattro anni;

Per i nuovi impianti, fermo restando l'obbligo\* di inviare la scheda identificativa di cui al DM 17-03-2003, l'autocertificazione va effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di installazione e con le scadenze previste per la specifica tipologia. In tal caso i dati da riportare sull'autocertificazione sono quelli relativi alla prima accensione e riportati altresì sul libretto di impianto o di centrale di cui al DM 17-03-2003.

Saranno ritenute valide le autocertificazioni che risultano effettuate entro i termini di scadenza e pervenute non oltre trenta giorni dopo la scadenza.

#### ***Art. 13 - Modalità di consegna e pagamento delle autocertificazioni***

1. Le autocertificazioni devono essere consegnate al Comune direttamente dai manutentori.
2. I moduli di autocertificazione dovranno essere ritirati, dai manutentori, direttamente presso il Comune ad un prezzo pari all'importo corrispondente alla frequenza dell'autodichiarazione da effettuare, il quale è indicato sul modulo prepagato stesso.
3. Inoltre in funzione della quantità di moduli da ritirare, il manutentore provvederà ad effettuare il pagamento anticipato della somma corrispondente e presenterà la ricevuta del versamento effettuato al momento del ritiro.
4. In occasione del controllo l'utente verserà al manutentore la somma corrispondente alla tariffa per l'autocertificazione in base alla tipologia ed alla frequenza.
5. La responsabilità della consegna dei moduli di autocertificazione sarà esclusivamente del manutentore. Tale responsabilità sarà assunta con la sottoscrizione del modulo stesso da parte del manutentore. Pertanto, in caso di smarrimento dei moduli o di mancata consegna, che determinano l'ispezione con onere a carico dell'utente, qualora l'utente stesso abbia idonea documentazione a comprovare le responsabilità del manutentore (ricevuta di pagamento e l'apposita copia per l'utente del modulo di autocertificazione) i costi dell'ispezione saranno a carico del manutentore.
6. La consegna avverrà presso l'ufficio impianti termici del Comune di cui all'art. 27. I moduli consegnati devono essere accompagnati da un elenco riportante il numero di autocertificazioni diviso per tariffa.
7. Altre modalità di trasmissione possono essere accordate solo per casi eccezionali e motivati.



8. Il Comune attraverso il funzionario responsabile del servizio o il dirigente del settore competente potrà stabilire particolari procedure di ritiro e consegna delle autocertificazioni anche più restrittive per i manutentori rispetto a quelle di cui al presente disciplinare.
9. Le autocertificazioni saranno ritenute valide solo se redatte sul modulo di autocertificazione.
10. Il Comune potrà stabilire con atto dirigenziale che la trasmissione dei dati contenuti nelle autocertificazioni siano trasmessi su supporto informatico standardizzato.

#### ***Art. 14 - Accertamento documentale e validità delle autocertificazioni***

Il Comune effettuerà l'accertamento documentale di tutte le autocertificazioni pervenute ispezionando le incongruenze di compilazione delle autocertificazioni e le anomalie dell'impianto riportate. Al fine di accertare la veridicità delle autocertificazioni pervenute, nel biennio successivo all'anno di riferimento, saranno effettuate ispezioni a campione sugli impianti autocertificati, senza oneri aggiuntivi a carico dell'utente.

Ai fini della validità tecnica le autocertificazioni devono essere debitamente compilate in tutti i campi e contenere informazioni congruenti. Qualora le autocertificazioni presentino carenze o incongruenze che dipendono dal manutentore, il Comune potrà richiedere l'integrazione dei dati al manutentore stesso o prescrivere la ripetizione del controllo stesso senza oneri per l'utente.

#### ***Art. 15 - Modalità di preavviso ispezione***

In ordine all'esecuzione delle ispezioni a campione o a pagamento sarà inviata all'utente una comunicazione contenente i tempi e le modalità per l'esecuzione della ispezione, secondo le seguenti procedure:

- per mezzo di comunicazione scritta da trasmettere quindici giorni prima della data fissata per l'ispezione;
- per mezzo di accordi telefonici tra utente e Comune, che possono intervenire anche nel corso della giornata di ispezione;
- per mezzo di accordi diretti tra utente ed ispettori, che possono intervenire anche nel corso della giornata di ispezione;
- altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.

All'accertamento deve essere presente il responsabile dell'esercizio e manutenzione ovvero un suo delegato che ne abbia titolo, oltre al manutentore di fiducia del responsabile stesso che può presenziare all'ispezione.

Nel caso in cui l'utente non è disponibile, per il giorno pianificato, ha la possibilità di comunicare la sua indisponibilità almeno tre giorni prima della data di ispezione. Il Comune provvederà a riprogrammare l'ispezione in data e/o orario in cui l'utente sia disponibile.





Quando pur rispettando le modalità di preavviso di cui sopra, l'ispettore incaricato non possa procedere alla ispezione per diniego di accesso o assenza del responsabile dell'esercizio e manutenzione (o suo delegato), il preavviso dovrà essere reiterato a mezzo di raccomandata AR. Qualora, dopo la reiterazione del preavviso, l'ispettore non possa procedere all'esecuzione dell'ispezione, per gli stessi motivi, all'utente sarà comunque imputato il costo pieno della ispezione in base alle tariffe vigenti. Inoltre il Comune chiederà la sospensione della fornitura di combustibile alla società distributrice ai sensi del D. L.vo n°164/2000 art. 16.

Nella raccomandata AR che costituisce il secondo avviso dovranno essere indicati chiaramente:

1. la ispezione può essere spostata solo con comunicazione da effettuarsi a mezzo fax o raccomandata AR (che devono pervenire almeno tre giorni prima della data fissata per la ispezione, salvo casi di particolare gravità di cui l'utente né darà dimostrazione, per i quali si potrà dare comunicazione fino al giorno prima della data fissata per l'ispezione);
2. **ATTENZIONE: QUALORA LA ISPEZIONE NON ABBAIA LUOGO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'UTENTE, IL COMUNE CHIEDERÀ LA SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE (D. L.VO N°164/2000 ART.16)**

#### **Art. 16 - Modalità di ispezione**

L'ispezione consisterà in accertamenti di carattere amministrativo e di natura tecnica. Le possibili anomalie rilevate nell'ispezione sono classificate al successivo art. 17 (Anomalie rilevate durante le ispezioni).

Al termine dell'accertamento, l'ispettore incaricato redigerà un Rapporto di Prova riportante tutti i dati rilevati, le eventuali anomalie, le osservazioni nonché le eventuali dichiarazioni del responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto e/o del manutentore di fiducia del responsabile stesso.

Il Rapporto di Prova dovrà essere redatto in triplice copia controfirmato dall'utente (o dal suo delegato). La prima e la seconda copia saranno trattenute dall'ispettore. Una copia del Rapporto sarà rilasciata all'utente che dovrà conservarla in allegato al libretto di centrale o di impianto.

Il personale incaricato dei controlli sarà dotato di tesserino di riconoscimento vidimato dal Comune.

#### **Art. 17 - Anomalie rilevate durante le ispezioni**

In considerazione di quanto previsto dalle norme vigenti gli ispettori effettueranno accertamenti amministrativi e tecnici, rilevando le anomalie di seguito riportate.

Accertamenti amministrativi:

- a1) **Assenza** della *Dichiarazione di conformità* di cui al DM 37/2008 (ove prevista) o di documentazione sostitutiva, in funzione della tipologia dell'impianto termico;
- a2) **Assenza** della documentazione *ISPESL* (ove prevista);



- a3) **Assenza** del *Certificato di Prevenzione Incendi* (ove previsto);
- b1) **Assenza** del *Libretto d'uso e manutenzione* del generatore di calore (ai sensi della normativa vigente il libretto d'uso e manutenzione è parte integrante del generatore di calore);
- b2) **Assenza** del Cartello articolo 9 comma 8 DPR n°412/1993 (ove previsto);
- b3) **Assenza** del Libretto di Centrale/Impianto di cui al DM 17-03-2003;
- b4) **Non corretta** Compilazione del libretto di centrale/impianto;
- b5) **Assenza** degli allegati al libretto di centrale/impianto (per allegati si intendono i *Rapporti di controllo tecnico* rilasciati dal manutentore in seguito al controllo ed eventuale manutenzione).

Accertamenti tecnici (anomalie inerenti il non corretto e regolare esercizio dell'impianto termico):

- c.1) Stato delle coibentazioni del sistema di distribuzione **scadente**;
- c.2) Stato canna fumaria **scadente**;
- c.3) Dispositivi di regolazione e controllo: **ispezione negativa/scollegati**;
- c.4) Verifica sistema di ventilazione del locale di installazione del generatore di calore **negativa**;
- d) Foro di prelievo fumi **non** a norma (la posizione e la conformazione del foro di prelievo fumi sono stabilite al punto 5.1 della norma UNI 10389);
- e.1) Il valore del CO **supera** i limiti prescritti (il limite è indicato al punto 6.1 della norma UNI 10389);
- e.2) L'indice di fumosità **supera** i limiti prescritti (il limite è indicato al punto 6.1 della norma UNI 10389);
- e.3) Il rendimento di combustione è **inferiore** ai limiti prescritti (i limiti di rendimento sono quelli di cui all'allegato H del D.lgs 192/05).

Le anomalie che vanno dal punto b1) al punto e3), costituiscono una violazione alle norme di corretto esercizio dell'impianto ai sensi del D.lgs 192/2005 e ss.mm.ii. e pertanto, in seguito *alla procedura di accertamento di violazione* (di cui all'art. 18 Accertamento di violazione), saranno oggetto di sanzioni.

Per gli impianti di potenza fino a 35 kW, per cui è stata effettuata l'autocertificazione, le medesime anomalie saranno rilevate (dal *Rapporto di Controllo Tecnico*) e trattate, secondo quanto indicato all'art. 18 comma 1.1.3 (Accertamento di violazione - *Anomalie di carattere tecnico - impianti autocertificati*).

I controlli sono effettuati ai sensi delle norme vigenti, in particolare, in merito alla verifica degli elementi tecnici, si dovrà considerare che:

- le coibentazioni devono avere caratteristiche adeguate all'impianto;
- la ispezione delle canne fumarie comprende la verifica di tutti i dispositivi di evacuazione dei fumi visibili ed accessibili all'ispettore;



- tutti gli impianti devono essere dotati di dispositivi di termoregolazione (diversi dai dispositivi di regolazione posseduti dal generatore di calore) che intervengano in funzione della temperatura degli ambienti da climatizzare;
- la verifica di ventilazione va effettuata sul locale di installazione della caldaia, a prescindere dalla tipologia della caldaia stessa.

Inoltre nei casi di canna fumaria con una conformazione tale per cui, la normale ispezione visiva da parte dei manutentori e ispettori, non sia sufficiente ad accertarne l'effettivo stato, il Comune può prescrivere al responsabile una "videoispezione", o verifiche similari, della stessa (e dei condotti di evacuazione dei fumi in genere), al fine di prevenire incidenti, legati alla intossicazione da monossido di carbonio, dovuti a scarso tiraggio o a difetti e difformità di installazione dei condotti di evacuazione stessi.

#### **PARTE QUARTA - Modalità per l'accertamento delle violazioni**

##### ***Art. 18 - Accertamento di violazione***

1. L'accertamento delle violazioni di quanto stabilito dall'art. 7 commi 1 e 2 del D.lgs 192/05, viene effettuato secondo la procedura che segue. In seguito all'attività svolta il Comune elabora l'elenco delle ispezioni, l'esito delle stesse e l'elenco delle eventuali anomalie rilevate. Qualora l'impianto presenti anomalie, all'utente sarà notificato un invito alla messa a norma dell'impianto con le modalità descritte all'art. 19 (Invito alla messa a norma).
  - 1.1. Anomalie di carattere amministrativo. Terminato il periodo transitorio di cui al successivo art. 32, qualora l'utente non abbia provveduto ad effettuare le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione secondo le modalità previste, si procederà all'applicazione della sanzione pari al minimo previsto per legge. In caso di recidiva la sanzione sarà raddoppiata. Per la verifica delle periodicità dei controlli di efficienza energetica ed eventuale manutenzione sono ammesse tolleranze pari a mesi 3 (tre). Per dimostrare l'effettuazione delle operazioni di controllo l'utente deve esibire la documentazione prevista per legge. Qualora la documentazione attestante il rispetto delle periodicità (libretto di centrale/impianto e/o allegati al libretto - anomalie b3 e b5 di cui all'art. 17 (Anomalie rilevate durante gli accertamenti) non sia disponibile all'atto dell'ispezione, l'utente dovrà inviarne copia al Comune, entro 30 (trenta) giorni. Decorso tale termine, qualora l'utente non abbia provveduto, si procederà ad applicare la sanzione come sopra. La richiesta di produrre detta documentazione potrà essere effettuata, dal Comune secondo quanto disposto al successivo art. 19 (Invito alla messa a norma). Ad ogni modo, qualora non abbia ottemperato agli obblighi di controllo di efficienza energetica ed eventuale manutenzione secondo le scadenze minime previste, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui sopra, l'utente dovrà provvedere ad effettuare le suddette operazioni



prescritte dalla legge entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ispezione ed inviare la documentazione rilasciata dalla ditta di manutenzione al Comune.

1.2. Anomalie di carattere tecnico – impianti non autocertificati. Qualora l'ispettore abbia rilevato delle anomalie inerenti il corretto esercizio dell'impianto, verrà emesso un invito alla messa a norma dell'impianto secondo modalità e termini descritti nei successivi articoli. Per impianti non autocertificati il destinatario dell'invito alla messa a norma dovrà produrre un documento attestante l'avvenuta regolarizzazione dell'impianto termico, in base a quanto richiesto nell'invito alla messa a norma:

- dichiarazione di conformità e simili;
- invio, entro i termini stabiliti, di un "Rapporto di Controllo Tecnico compilato da una ditta di manutenzione abilitata. Detto Rapporto di Controllo Tecnico non dovrà contenere segnalazioni di anomalie e potrà valere come autocertificazione qualora sia usato il modulo di autocertificazione.

In seguito alla ricezione dell'attestazione di avvenuta regolarizzazione e qualora l'utente abbia provveduto ad autocertificarsi, l'impianto rientrerà tra quelli da ispezionare a campione per l'accertamento di veridicità dell'autocertificazione.

Si provvederà ad effettuare una seconda ispezione a pagamento, entro un anno, nei seguenti casi:

- qualora l'utente abbia inviato attestazione di avvenuta regolarizzazione e nell'autocertificazione siano evidenziate le medesime anomalie di cui alla prima ispezione;
- qualora il destinatario dell'invito non provveda a presentare l'attestazione di avvenuta regolarizzazione entro i termini stabiliti.

In seguito alla seconda ispezione, se verranno rilevate le medesime anomalie di cui alla prima, si procederà all'applicazione della sanzione pari al minimo previsto per legge. In caso di recidiva la sanzione sarà raddoppiata. Se nella seconda ispezione verranno rilevate anomalie diverse da quelle precedentemente rilevate, si procederà ad emettere un nuovo invito alla messa a norma.

Nel caso in cui sia stata prodotta falsa documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione, si provvederà a notificare l'infrazione alle autorità competenti.

1.3. Anomalie di carattere tecnico – impianti autocertificati. Terminato il periodo transitorio di cui al successivo art. 32, qualora, per gli impianti autocertificati, il Rapporto di Controllo tecnico metterà in evidenza delle anomalie, entro un anno dal Controllo di efficienza energetica ed eventuale manutenzione l'utente dovrà inviare un nuovo Rapporto di Controllo Tecnico (valido come autocertificazione se è stato utilizzato il modulo di autocertificazione) unitamente a un documento attestante l'avvenuta regolarizzazione dell'impianto termico. Detto documento dovrà essere prodotto secondo le prescrizioni di legge (dichiarazione di conformità e simili), qualora la legge non preveda la produzione di documentazione specifica, sarà sufficiente inviare il Rapporto di Controllo Tecnico: il



nuovo Rapporto di Controllo Tecnico non potrà evidenziare le medesime anomalie di cui al primo rapporto. Qualora l'utente non provveda ad inviare attestazioni di avvenuta regolarizzazione e/o Rapporto di Controllo Tecnico, entro un anno dalla scadenza, si provvederà ad effettuare una ispezione con onere a suo carico. Gli impianti per cui sarà inviata l'autocertificazione entro i termini saranno sottoposti a ispezione a campione. Qualora in seguito alla ispezione saranno rilevate le medesime anomalie riportate sul Rapporto di Controllo Tecnico, si procederà all'applicazione della sanzione pari al minimo previsto per legge. In caso di recidiva la sanzione sarà raddoppiata. Se nella ispezione verranno rilevate anomalie diverse da quelle precedentemente evidenziate nel Rapporto di Controllo Tecnico, si procederà ad emettere un invito alla messa a norma dell'impianto secondo modalità e termini descritti nei successivi articoli, in seguito al quale l'utente dovrà produrre le necessarie attestazioni di avvenuta regolarizzazione, come nel caso di cui al precedente punto 1.2. Nel caso in cui sia stata prodotta falsa documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione ovvero Rapporti di Controllo Tecnico i cui contenuti non corrispondano alla realtà, si provvederà a notificare l'infrazione alle autorità competenti.

Qualora l'utente abbia motivo di ritenere l'ispezione effettuata inesatta e/o carente può segnalarlo e/o comunicarlo, allegando opportuna documentazione probatoria, all'ufficio impianti termici di cui all'articolo 27.

#### ***Art. 19 - Invito alla messa a norma***

Qualora gli ispettori rilevino anomalie dell'impianto, si provvederà a formulare all'utente un invito alla messa a norma dell'impianto termico, recante le prescrizioni per l'adeguamento dell'impianto.

L'invito alla messa a norma dovrà essere effettuato direttamente dall'ispettore all'atto dell'ispezione, con modalità atte a dimostrare l'effettiva ricezione dell'invito da parte dell'utente (apposito modulo controfirmato). Contestualmente deve essere consegnato all'utente il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà necessario a comunicare l'avvenuto adeguamento delle anomalie rilevate. Qualora l'utente si rifiuti di controfirmare l'invito deve essere reso noto all'utente mediante raccomandata AR entro 90 giorni dalla data dell'ispezione.

L'invito dovrà contenere i riferimenti per l'esatta individuazione dell'impianto (quali ubicazione, caratteristiche tecniche ecc.), le anomalie rilevate (con particolare riferimento alle anomalie di cui all'art. 17 (Anomalie rilevate durante le ispezioni), con l'indicazione degli elementi da adeguare, ed i termini di scadenza entro i quali effettuare l'adeguamento. Nel suddetto invito si potrà prescrivere all'utente di effettuare una verifica approfondita della canna fumaria, così come specificato nell'ultimo comma dell'art. 17 (Anomalie rilevate durante le ispezioni), con attrezzature particolari ed adatte allo scopo. L'utente è tenuto, entro i termini indicati nell'invito, a trasmettere gli esiti della suddetta ispezione.



Qualora, in seguito alle ispezioni del Comune o dei controlli dei manutentori, siano evidenziate anomalie dell'impianto che interessino, anche marginalmente, aspetti di sicurezza, non è possibile mettere in funzione l'impianto fino al suo adeguamento, pertanto, i predetti termini di scadenza, nonché i termini citati all'art. 18 (Accertamento di violazione) punti 1.2 e 1.3 del presente Disciplinare e relativi alla presentazione di attestazioni di avvenuto adeguamento, sono termini di natura meramente amministrativa entro i quali l'utente deve comunicare l'avvenuto adeguamento ovvero la dismissione dell'impianto stesso: dunque la concessione di un termine di adeguamento, non autorizza il funzionamento di un impianto difforme alle norme vigenti.

Nei suddetti casi il Comune potrà applicare le sanzioni previste per legge.

#### **Art. 20 - Termini di adeguamento**

Il termine entro il quale le anomalie **di cui all'art. 17 (Anomalie rilevate durante le ispezioni)** devono essere eliminate è di **300 gg.**, salvo eventuale diverso termine, anche più restrittivo, indicato nell'invito alla messa a norma e stabilito in base alle anomalie rilevate. Il termine sarà comunque commisurato direttamente alla complessità dell'intervento e inversamente al grado di rischio che l'anomalia comporta.

Il destinatario al quale è stato notificato l'invito di cui all'art. 19 (Invito alla messa a norma) del presente Disciplinare dovrà, entro il termine stabilito ai sensi del comma precedente, inviare la documentazione attestante l'avvenuto adeguamento, così come indicato all'art. 18 (Accertamento di violazione) commi 1.2 e 1.3.

Qualora gli interventi da eseguire comportano l'intervento, per il rilascio di permessi e/o autorizzazioni, di altri soggetti, il responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto ha la facoltà di chiedere una proroga al termine stabilito nell'invito, dietro presentazione di documentazione che dimostri tale situazione.

#### **Art. 21 - Ripetizione delle ispezioni**

In attuazione di quanto disposto dall'art. 18 (Accertamento di violazione) del presente Disciplinare, trascorsi 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'art. 20 (Termini di adeguamento) del presente Disciplinare, previa catalogazione di tutte le attestazioni di avvenuto adeguamento da parte degli utenti ricevute, si provvederà ad effettuare:

- a. la ripetizione dei controlli sugli impianti termici per i quali non siano pervenute le predette attestazioni entro il termine di cui all'art. 20 (Termini di adeguamento) il cui onere sarà a carico dell'utente;
- b. il controllo a campione sugli impianti termici per cui sia pervenuta l'attestazione di avvenuto adeguamento.

Nella ripetizione dei controlli, secondo le procedure di cui ai predetti punti a) e b), così come disposto all'art. 18 (Accertamento di violazione) del presente Disciplinare:

- qualora vengano accertate le stesse anomalie oggetto dell'invito, già precedentemente notificato ai sensi dell'art. 19 (Invito alla messa a norma) del presente Disciplinare, il



Comune procederà all'applicazione della sanzione, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti;

- qualora si accertino ulteriori e diverse anomalie di cui all'art. 7 commi 1 e 2 del D.lgs 192/05, rientranti nelle tipologie definite all'art. 17 (Anomalie rilevate durante le ispezioni) del presente Disciplinare, si procederà a formulare un nuovo invito alla messa a norma (per quelle specifiche anomalie), adottando le medesime procedure di cui sopra (parte quarta del presente Disciplinare).

#### **Art. 22 - Casi di pericolo immediato**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 18 (Accertamento di violazione), qualora dall'esito della ispezione sugli impianti termici si possa presumere una situazione di pericolo immediato, l'ispettore notificherà il pericolo all'utente e il Comune provvederà alle debite segnalazioni alle Autorità Competenti.

#### **Art. 23 - Sanzioni**

Ai sensi della Legge n°10/91 art. 34 comma 5, il proprietario, l'amministratore o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 7 Commi 1 e 2 del D.lgs 192/05 ed alle disposizioni del presente Disciplinare, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 516,00 (cinquecentosedici/00) e non superiore a € 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/00).

Il Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Benevento, è competente alla irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 34 comma 5 della legge n°10/91, salvo successive modifiche e/o indicazioni e chiarimenti del Ministero delle Attività Produttive, che saranno recepite dal presente Disciplinare.

L'accertamento della violazione di quanto disposto della Legge n°10/91 art. 31 commi 1 e 2, avverrà secondo la procedura di cui all'art. 18 (Accertamento di violazione).

Qualsiasi violazione alle norme vigenti e richiamate indirettamente dal presente Disciplinare, se non di competenza del Comune, sarà segnalata agli organi competenti per i provvedimenti del caso e per l'irrogazione delle sanzioni penali ed amministrative comminate dalle leggi.

### **PARTE QUINTA - Pagamenti e rimborsi**

#### **Art. 24 - Pagamenti**

Tutte le ispezioni valide ad eccezione di quelle su impianti autocertificati sono soggette a pagamento.

Nel caso di subentri, il pagamento dell'autocertificazione e la relativa manutenzione dell'impianto vanno eseguite dall'occupante che conduce l'immobile nel periodo dell'anno in cui abitualmente viene effettuata la manutenzione; in caso di assenza di occupante la manutenzione va effettuata dal proprietario.



Al fine di semplificare e rendere sicura la gestione dei pagamenti, al fine altresì di limitare la morosità che potrebbe pregiudicare l'equilibrio economico delle attività di ispezione, nel caso di ispezioni di impianti non autocertificati o negli altri casi di ispezione con onere a carico dell'utente previsti nel presente disciplinare, gli utenti sottoposti ad ispezione dovranno effettuare il pagamento in anticipo, esibendo all'ispettore il bollettino di versamento con importo corrispondente alla tariffa in vigore. Qualora all'atto della ispezione il bollettino non venga esibito, l'ispettore non effettuerà il controllo ed il sopralluogo sarà considerato come ispezione mancata per cause imputabili all'utente (paragonabile al diniego di accesso). L'ispezione sarà riprogrammata e sarà seguito il medesimo iter dei casi di utente assente e di diniego di accesso. Al fine di agevolare l'utente il pagamento dell'ispezione potrà essere effettuato anche mediante bonifico bancario o, al fine di esentare l'utente da ulteriori oneri legati alla commissione, anche direttamente all'ispettore mediante assegno bancario non trasferibile intestato al Comune di Benevento.

#### **Art. 25 - Rimborsi**

Nel caso in cui un utente abbia effettuato un pagamento non dovuto, ha la facoltà di inoltrare al Comune richiesta di rimborso, compilando una richiesta e trasmettendola all'Ufficio Impianti Termici, il quale preparerà, dopo le opportune verifiche, l'elenco delle richieste pervenute trasmettendolo con cadenza mensile al settore finanziario che provvederà ai rimborsi dovuti entro 60 giorni dalla richiesta.

Si precisa che nel caso in cui il rimborso sia dovuto per l'assenza di impianto termico e nel caso in cui il Comune non abbia accertato l'assenza tramite sopralluogo, l'utente, al fine di ottenere il rimborso stesso, dovrà dichiarare l'assenza dell'impianto termico per quella specifica utenza.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, dovrà essere debitamente sottoscritta. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero la dichiarazione sia presentata unitamente a copia, ancorché non autenticata, di un documento d'identità del dichiarante.

Ai sensi del DPR n°642/1972, art. 14 della Tabella, la predetta dichiarazione è esente da bollo.

Il Comune si riserva di effettuare uno specifico sopralluogo per accertare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra; le false dichiarazioni saranno segnalate agli organismi competenti.

### **PARTE SESTA - Organizzazione dell'Ufficio Impianti Termici**

#### **Art. 26 - Settore competente**

Nell'ambito del Settore ambiente del Comune di Benevento, sarà individuata, ai sensi dell'art. 4 della Legge n°241 del 7/08/1990 e , l'unità organizzativa deputata alle Attività di Ispezioni degli Impianti Termici.





### **Art. 27 - Ufficio impianti termici**

L'Ufficio Organizzativo di cui all'articolo precedente denominato "Ufficio Impianti Termici" ha le seguenti funzioni:

1. supervisione e coordinamento degli adempimenti conseguenti alle ispezioni sia per quanto concerne gli inviti alla messa a norma che per quanto concerne i solleciti di pagamento e i successivi adempimenti;
2. seguire l'andamento tecnico ed economico del servizio;
3. fornire indirizzi sulla pianificazione delle ispezioni in relazione al flusso economico;
4. valutare l'efficienza e l'efficacia del servizio e fornire indicazioni e/o prescrizioni per il miglioramento organizzativo, logistico e tecnico;
5. irrogare le sanzioni nei casi previsti dalla normativa vigente;
6. richiedere la sospensione della fornitura di combustibile nei casi previsti;
7. qualunque altra attività si renda necessaria al fine di raggiungere gli scopi sopra indicati.

L'unità organizzativa, il nominativo del responsabile del procedimento ed il riferimento telefonico devono essere riportati su tutti gli atti inerenti le istruttorie e comunicati, a richiesta, ai sensi dell'art. 7 della Legge n°241/90, a chiunque vi abbia interesse.

Il responsabile del procedimento provvederà ai seguenti adempimenti:

- esame della documentazione inerente i risultati delle ispezioni contenente le anomalie dell'impianto, rilevate nella prima e nella seconda ispezione (secondo quanto stabilito nelle procedure di accertamento di violazione - cfr parte quarta) degli impianti sottoposti a controllo;
- nel caso di documentazione incompleta o incongruente, provvederà a richiedere la documentazione ed i dati mancanti, o eventualmente a disporre ulteriori accertamenti indicando modalità e termini;
- predisposizione del processo verbale necessario all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 34 comma 5 della Legge n°10/91.

### **Art. 28 - Competenze del Dirigente**

Il Dirigente Servizio, coordina e sovrintende tutte le attività svolte dall'Ufficio Impianti Termici, oltre a quanto previsto all'articolo 23 (Sanzioni) del presente Disciplinare.

Il Dirigente del Servizio provvederà, ai sensi dell'art. 5 della Legge n°241/90, ad assegnare a sé o ad altro dipendente del servizio la responsabilità del procedimento.

## **PARTE SETTIMA - Disposizioni finali**

### **Art. 29 - Modifiche al procedimento istruttorio**

Il procedimento istruttorio, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere modificato o



integrato mediante atto di questa Amministrazione ai sensi della vigente normativa.

### ***Art. 30 - Variazione degli allegati***

La modulistica di cui al successivo art. 33 (Allegati e modulistica) e l'elencazione delle tipologie delle anomalie di cui all'art. 17 (Anomalie rilevate durante le ispezioni), possono essere modificate con Determinazione del Dirigente del Settore, in relazione ad esigenze che dovessero verificarsi a seguito dell'evoluzione normativa e tecnica e delle esigenze logistiche e di efficienza del servizio.

### ***Art. 31 - Entrata in vigore***

Si dispone che il presente Disciplinare entrerà in vigore immediatamente alla data della sua approvazione, ed ogni sua eventuale modifica e/o integrazione verrà approvata con Delibera di Giunta.

### ***Art. 32 - Periodo transitorio***

Il periodo transitorio di cui all'art. 18 (Accertamento di violazione) commi 1.1 e 1.3, ha termine allo scadere dell'autocertificazione relativa all'anno in cui entra in vigore il presente Disciplinare. Il termine del periodo transitorio potrà essere prorogato in base a specifiche esigenze del servizio con disposizione dirigenziale.

### ***Art. 33 - Allegati e modulistica***

Al fine dell'applicazione del presente Disciplinare si utilizzeranno gli allegati e la modulistica appositamente elaborati dal dirigente del settore competente ed approvati con determina dirigenziale dello stesso, precisamente saranno utilizzati i seguenti moduli:

- Modulo 1: Rapporto di controllo tecnico per impianti di potenza superiore a 35 kW (Allegato F D.lgs 192/05)
- Modulo 2: Rapporto di controllo tecnico per impianti di potenza fino a 35 kW (Allegato G D.lgs 192/05)
- Modulo 3: Rapporto di prova.
- Modulo 4: Modulo di richiesta rimborso pagamento non dovuto.

Detti moduli potranno essere aggiornati come previsto al precedente articolo 30.

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

### CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 31 GEN. 2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. .... del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n..... di prot. ai Capigruppo consiliari art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);
- è stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. .... in data ..... (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 31 GEN. 2012

Il Messo Comunale

IL CAPO MESSO COMUNALE  
(Francesco MUCCI)



Il Segretario Generale

A VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Andrea Lanzione

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

### CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .....

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale